



Tribunale Ordinario di Velletri

Sezione Fallimentare Ufficio di Velletri II Civile - Fallimenti

Il Tribunale nella persona del Giudice, dr Francesca Aratari

nel procedimento ex legge 3/12 iscritto al n. **6 /2022** promosso da:

, nata a , residente in (RM)

cod. fisc. elettivamente

domiciliata in Velletri, (Rm) Via Pia, 2 presso lo studio dell'Avv. Francesco Di Giulio, c.f. DGLFNC76R08C858J che la rappresenta e difende, con l'ausilio, ai sensi dell'art. 7 Legge 3/2012, dell'Organismo di composizione della crisi dell'ordine degli Avvocati di Velletri - Ricorrente

Ha emesso il seguente

DECRETO

Premesso che

- Letto il ricorso con il quale è stata proposta la liquidazione del patrimonio della ricorrente,

- rilevato che, a seguito delle verifiche dell'occ, la proponente risulta versare in stato di sovraindebitamento, ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. a) della legge 3/12; risulta qualificabile come consumatore ai sensi del comma 2 dell'art. 6, lettera b della legge; non è soggetta a procedure concorsuali diverse da quelle regolate nel capo II della L. n. 3/2012; non ha utilizzato nei precedenti cinque anni uno strumento di cui alla L. n. 3/2012 (piano, accordo o liquidazione); non ha subito per cause alla medesima imputabili provvedimenti d'impugnazione, risoluzione, dell'accordo del debitore ovvero, revoca o cessazione del Piano del consumatore;



presso L'azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini con uno stipendio mensile di circa € 1.400,00/1.500,00 e l'ex compagno era dipendente della Italtel Vigilanza Roma S.R.L. con uno stipendio mensile di circa 1.200,00. Entrambi, quindi, hanno contratto il mutuo necessario per l'acquisto ma decisero per una intestazione dell'immobile per il 99% alla Paolesi e per l'1% al sig. . In particolare, è stato contratto un mutuo trentennale da parte della Barclays Bank PLC di € 193.000,00 la cui rata mensile era di circa € 1.030,00. Tale impegno economico è risultato perfettamente adeguato rispetto alla somma degli stipendi, 2.700,00 euro circa complessivi. Tuttavia, verso la fine del 2013 venne meno la convivenza e l'ex compagno , lasciò sola la sig.ra con il figlio e con una rata del mutuo certamente troppo alta per un solo stipendio. Ad onor del vero, in conseguenza di ciò, il Tribunale di Velletri con procedimento in camera di consiglio n. 3160/14 ha stabilito un assegno di mantenimento per il figlio pari ad € 320,00 + il 50% delle spese extra oltre a contribuire a pagare il 50% delle rate del mutuo. Il pagamento degli alimenti, però, men che mai il contributo del 50% sulle rate di mutuo, non è mai avvenuto in maniera regolare né completa. E ciò unitamente alle tempistiche giudiziarie e alla mancata corresponsione di alimenti volontari hanno costretto l'istante a ricorrere al credito per far fronte alle necessità di vita proprie e del figlio che allora aveva appena 5 anni. Tra l'altro, stando a quanto riferito dalla l'ex compagno ha sempre avuto un'indole violenta, che lo hanno portato a subire condanne per gravi minacce e aggressioni con lesioni fatte a terze persone, fatti per i quali gli è stato ritirato il porto d'armi e che, conseguentemente, lo hanno costretto a rassegnare le dimissioni dalla Italtel Vigilanza Roma S.r.l. in quanto non più idoneo al servizio. Tali vicende, unitamente al fatto che l'ex compagno della sig.ra , risulta nullatenente, hanno sempre scoraggiato la stessa dal proseguire con le azioni legali di recupero. Oltretutto, soltanto dopo varie richieste a Che Banca Spa, che nel frattempo è subentrata al precedente mutuo concesso dalla Barclays Bank LTD, e segnatamente soltanto in data 01/06/2017 la rata mensile iniziale del mutuo di € 1.030,00 è stata ridotta a € 580,00/600,00. Purtroppo, però, tale provvedimento è giunto tardivamente, poiché la situazione economica della debitrice era già compromessa. Nel frattempo, avendo contratto altri impegni con Finanziarie, l'Istante, sola e in una situazione psicologica di grande difficoltà non è più riuscita a pagare puntualmente il mutuo, nonostante il



tentativo di adempiere fino al mese di luglio 2019. Nel 2014 e nel 2015 era infatti ricorsa al credito con Agos e Santander (poi ceduti). Si è innescato, quindi, il classico meccanismo del sovraindebitamento nel quale il facile accesso al credito teso a creare liquidità per dare respiro alla famiglia, ha solo l'effetto di estinguere il precedente finanziamento e crearne uno superiore e gravare sempre di più sul peso delle rate. Queste circostanze hanno condotto la debitrice alla situazione odierna, dove lo stipendio è in gran parte assorbito dai debiti attraverso cessioni del 1/5 e deleghe di pagamento. In verità, nonostante la condizione di indebitamento raggiunta, la signora ha provato a tenere fede ai propri impegni contrattuali, cercando di onorare sempre i debiti, tanto che ancora oggi continua a pagare tutto quello che riesce (cessioni, deleghe e rate varie). Il tutto fino ad arrivare ad oggi con il pignoramento dell'immobile (già aggiudicato), che lascia la sig.ra [redacted] ed il figlio con un notevole peso debitorio e senza abitazione. È evidente da quanto detto, e come anticipato, che le cause del sovraindebitamento siano da ricercarsi nelle sfavorevoli situazioni di natura familiare e che lo stesso non sia stato causato dal ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali nelle fasi iniziali. La signora [redacted] si è, infatti, improvvisamente ritrovata da sola con un bambino piccolo, senza il sostegno economico dell'ex compagno, nei confronti del quale non ha mai agito giudizialmente per il recupero del proprio credito per il timore di compromettere la propria incolumità e quella di suo figlio. In tale condizione psicologica, il tentativo di far fronte agli impegni finanziari è fallito e la paura di non potercela fare a crescere dignitosamente da sola il figlio, ha portato alla situazione di sovraindebitamento.”

osserva quanto segue.

La proponente risiede in Ardea, via Miseno n. 64, ed il suo nucleo familiare è composto dall'istante e dal figlio [redacted] nato a Roma il [redacted], studente.

Il patrimonio messo a disposizione dall'istante è rappresentato dalla liquidità derivante dal flusso reddituale del suo stipendio: l'istante è dipendente del Ministero Economia e Finanze in qualità di Infermiera Professionale presso L'Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini con contratto a tempo indeterminato.



Lo stipendio netto medio mensile (comprensivo di indennità e straordinari) è di € 2.350,00 per n. 13 mensilità. Detto importo viene, ad oggi decurtato, dalle cessioni di 1/5 e dalla delega di pagamento per € 827,00. Da qualche tempo si è aggiunta una trattenuta per accantonamento precetto. Ciò porta ad uno stipendio netto in busta di € 1.550,00 circa, come calcolato dall'OCC al netto delle cessioni, deleghe e pignoramenti presso terzi, precisando *“Orbene, posto che con l’apertura della procedura le cessioni, la delega di pagamento e la trattenuta per accantonamento precetto potrebbero cessare e conseguentemente la debitrice tornerebbe ad avere la piena disponibilità del suo stipendio, e cioè € 2.350,00 circa per n. 13 mensilità, la medesima pone a disposizione della procedura l’importo derivante dalla propria attività lavorativa detratte le spese di vita, e segnatamente la somma di € 350,00 per n. 13 mensilità”*.

Si ritiene, in merito, che una diversa soluzione sarebbe in contrasto con la *par condicio creditorum*, principio senz’altro applicabile alla procedura concorsuale della liquidazione del patrimonio, la quale, da un lato prevede, all’art. 14-undecies L. n. 3/2012, che i beni sopravvenuti sono oggetto della procedura, e dall’altro stabilisce che essa si svolga nel rispetto della *par condicio creditorum* ai sensi dell’art. 14-octies, per cui la cessione del quinto a favore del cessionario, la quale, quando svolge una funzione solutoria, non è altro che una modalità di esecuzione della prestazione in luogo dell’adempimento che, sino alla riscossione, non estingue il debito (Corte cost. n. 65/22), cessa con l’apertura della procedura.

L’immobile di proprietà della proponente, secondo le verifiche dell’OCC, è stato aggiudicato in data 6.4.22 nella procedura esecutiva rge. 164/2021 presso il Tribunale di Velletri, al prezzo di euro 105.530,00, importo che rientra nell’attivo della procedura, unitamente alle autovetture: 1) Lancia Ypsilon tg. del 23.05.2013 intestata alla medesima sig.ra ; 2) Renault Megane tg. del 1999.

La somma necessaria per il mantenimento del nucleo familiare può essere determinata in euro 1.100,00, importo al quale vanno aggiunte le spese per la locazione dell’immobile fino a concorrenza di euro 720, come da contratto di locazione da ultimo allegato; l’importo è comunque leggermente inferiore rispetto a quello indicato dagli istanti all’OCC,



secondo un elenco di spese che risultano essere state solo in parte documentate nella misura esposta.

I proponenti non hanno formulato un piano di pagamenti che indichi i tempi e l'entità di soddisfacimento dei creditori divisi per classi. A seguito della rilevata necessità di acquisirlo, in relazione alla vigenza del piano, apparentemente limitata dai ricorrenti a soli quattro anni, questi ultimi hanno chiarito che "La ricorrente ha indicato la durata di anni 4, essendo la durata minima prevista dalla norma. Oltre al ricavato della vendita, quindi, in tale ipotesi, verrebbe messa a disposizione della procedura l'ulteriore somma di € 17.160,00 nei successivi quattro anni. In tal senso, però, il nominando Liquidatore potrebbe tenere aperta la liquidazione per più tempo, ove, ritenga che la % di soddisfazione dei creditori possa essere incrementata ulteriormente".

Si ritiene, di conseguenza, che la procedura dovrà rimanere aperta fino a quando il nominando liquidatore lo riterrà conveniente e proficuo per il soddisfacimento dei creditori, dunque, in ultima analisi, fino a quando rimarrà attivo il flusso reddituale indicato come patrimonio da liquidare, con la conseguenza che non può escludersi, in tesi, un soddisfacimento integrale dei creditori, fermo il rispetto dell'ordine di eventuali privilegi.

Si ritiene, inoltre, non necessario determinare con precisione l'ammontare dei flussi reddituali mensili una volta stabilito quanto debba essere vincolato al fabbisogno mensile per mantenimento dei ricorrenti e della loro famiglia, posto che sarà compito del liquidatore destinare tutto il residuo al pagamento dei creditori.

P.Q.M.

- dichiara aperta la procedura di liquidazione, con conseguente cessazione delle cessioni del quinto in atto sugli stipendi dei ricorrenti;
- nomina quale liquidatore l'avv Paolo Pistoia;
- dispone che sino alla definitività del provvedimento di omologazione, da intendersi fino alla chiusura, non prevedendo la procedura de qua un provvedimento di omologazione, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori



aventi titolo o causa anteriore, salva la possibilità per il liquidatore di subentrare nelle procedure esecutive eventualmente pendenti, ex art. 14 novies comma 2 l. n. 3/12, che pertanto in tal caso proseguiranno;

- stabilisce che la domanda ed il decreto siano pubblicati sul sito del Tribunale di Velletri, oltreché annotati nel registro delle imprese (nei soli casi previsti);

- ordina la trascrizione del decreto, a cura del liquidatore e a spese della ricorrente;

- ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione; i proponenti saranno tenuti, dunque, a versare mensilmente l'ammontare complessivo delle entrate di loro spettanza a qualunque titolo percepite (fatte salve le esclusioni previste dalla legge), detratto solo l'importo di cui al successivo punto, nonché a rendicontare mensilmente le proprie entrate al Liquidatore, allegando le buste paga ed eventuale documentazione aggiuntiva attestante ulteriori ipotetiche entrate;

- fissa i limiti di cui all'articolo 14-ter, comma 6, lettera b) nell'importo di € 1.100,00 importo al quale vanno aggiunte le spese per la locazione dell'immobile fino a concorrenza di euro 720 (contratto da ultimo allegato), previa verifica del pagamento del canone da parte del liquidatore;

- dispone che la procedura rimanga aperta sino alla completa soddisfazione dei creditori o, in difetto, fino a quando l'esecuzione della liquidazione risulterà conveniente per i creditori, in ogni caso, ai fini di cui all'articolo 14-undecies, per i quattro anni successivi al deposito della domanda.

Si comunichi al proponente, all'OCC e al liquidatore nominato

Velletri, 16/08/2022

Il Giudice
Dr Francesca Aratari

